

Spedizione in abbonamento postale



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 20 novembre 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE e REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1466.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Addario Chieco Paolo fu Francesco, in comune di Andria (Bari)

Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1471.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Chillino Felicia fu Luigi, in comune di Venzole (Lecce)

Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1467.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Caniglia Roberto di Michele, in comune di Serracapriola (Foggia)

Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1472.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Gemmis Nicola fu Domenico, in comune di Ruvo di Puglia (Bari)

Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1468.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cantore Vito fu Luigi, in comune di Ginosa (Taranto)

Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1473.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Gemmis Nicola fu Domenico, in comune di Spinazzola (Bari)

Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1469.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cantore Vito fu Luigi, in comune di Montescaglioso (Matera)

Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1474.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Gemmis Nicola fu Domenico, in comune di Spinazzola (Bari)

Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1470.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cantore Vito fu Luigi, in comune di Montescaglioso (Matera)

Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1475.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Nora Elisabetta fu Vito, in comune di Altamura (Bari)

Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1476.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bentice di Frasso Sofia fu Luigi, in comune di Carovigno (Brindisi)

Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1477.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bentice di Frasso Sofia fu Luigi, in comune di Brindisi

Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1478.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Viti-De Marco James fu Antonio, in comune di Otranto (Lecce)

Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1479.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Viti-De Marco James fu Antonio, in comune di Bitonto (Bari)

Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1480.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Renzo Francesco fu Antonio, in comune di Cerignola (Foggia)

Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1481.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fusco Giuseppe fu Vito Antonio, in comune di Brindisi

Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1482.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gambone Salvatore fu Lorenzo, in comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia)

Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1483.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gentile Maria Pia e Teresa fu Alfonso, in comune di San Marco in Lamis (Foggia)

Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1484.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Margherita Luigi fu Giovanni, in comune di Castellaneta (Taranto)

Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1485.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Margherita Luigi fu Giovanni, in comune di Massafra (Taranto)

Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1486.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marinosci Giovanna fu Martino, in comune di Avetrana (Taranto)

Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1487.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mascia Miceli fu Simone, in comune di San Severo (Foggia)

Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1488.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Nota Vincenzo fu Nicola, in comune di Oliveto Lucano (Matera)

Pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1489.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rasca Maria fu Raffaele, in comune di Seracapriola (Foggia)

Pag. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1490.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ripandelli Germano fu Ascanio, in comune di Candela (Foggia)

Pag. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1491.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Santangelo Ettore fu Alberto, in comune di Venosa (Potenza)

Pag. 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1492.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Santangelo Giuseppe fu Alberto, in comune di Venosa (Potenza)

Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1493.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Santangelo Giuseppe ed Ettore fu Alberto, in comune di Venosa (Potenza)

Pag. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1494.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Saracino Antonio fu Serafino, in comune di Ortanova (Foggia)

Pag. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1495.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Saracino Antonio fu Serafino, in comune di Cerignola (Foggia)

Pag. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1496.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sarapò Vincenzo fu Andrea, in comune di Castellaneta (Taranto)

Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1497.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Trotta Maria Cristina fu Michele, in comune di San Paolo Civitate (Foggia)

Pag. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1498.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Teresa fu Carlo, maritata Giusso, in comune di Cerignola (Foggia)

Pag. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1499.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Teresa fu Carlo, maritata Giusso, in comune di Ruvo di Puglia (Bari)

Pag. 66

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1466.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Addario Chieco Paolo fu Francesco, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Addario Chieco Paolo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Addario Chieco Paolo fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), per una superficie di ettari 51.50.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 70. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Addario Chieco Paolo fu Francesco, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Num.ro di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

CORPO UNICO

(Partita catastale n. 23003)

Masseria Addario	186	5	—	Pascolo Fabbricato rurale	II	51 0	38 12	51 41	3.596,96
Id.	186	4	—		—				
					Totali	51	50	92	3.596,96

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada Castel del Monte-Corato;

Est: con la proprietà dello stesso;

Ovest: con la proprietà di Marchio Lorenzo di Michele;

Sud: con la proprietà di Loiodice Iola fu Luigi, Davella Angela di Pasquale ed altre.

L'indennità totale di espropriaione offerta è di L. 1.025.133,60 (unmilioneventicinquemilacentotrentatre e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1467.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Caniglia Roberto di Michele, in comune di Serracapriola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Caniglia Roberto di Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli

articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Caniglia Roberto di Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 57.60.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 69. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Caniglia Roberto di Michele, in comune di Serracapriola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

1° CORPO

(Partita catastale n. 208)

Ischia	41	4	a	Pascolo cespugliato	unica	0	17	57	25,47
Id.	41	4	b	Id.	unica	0	21	46	31,12
Id.	41	22	a	Seminativo	II	6	25	48	2.439,37
Id.	41	22	b	Id.	II	5	93	73	2.315,55
Id.	41	3	a	Id.	I	8	70	00	4.785 —
Id.	41	3	b	Id.	I	8	37	43	4.605,86
				Totali		29	65	67	14.202,37

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con Galasso Agostino fu Casimiro;

Sud-est: con comune di San Paolo Civitate;

Sud-ovest: con Petrulli Fenizio Maria fu Francesco;

Nord-ovest: con la strada comunale dell'Ischia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

2° CORPO

(Partita catastale n. 208)

San Lucio	—	30	9	—	Seminativo	III	13	76	11	4.265,94
-----------	---	----	---	---	----------------------	-----	----	----	----	----------

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la strada comunale Difesa;

Sud-est: con la strada comunale dell'Ischia;

Sud-ovest: con Sanfelice Annamaria di Fabio;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di manca-	Numero di mappa	Substrati	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	aro	centiare							
3º CÓRPO															
(Partita catastale n. 208)															
San Lucio . . .	19	33	a	Seminativo	II	4	14	41	1.616,20						
Id.	19	33	b	Id.	II	1	23	33	480,99						
Id.	19	37	—	Id.	III	0	84	90	263,19						
Id.	19	31	c	Pascolo	III	1	02	63	71,84						
Id.	19	34	b	Seminativo	III	5	63	07	1.745,52						
Id.	19	36	—	Id.	III	1	05	10	325,81						
Id.	19	34	a	Id.	III	0	02	38	7,38						
Id.	19	31	a	Pascolo	III	0	23	00	16,10						
Totali . . .						14	18	82	4.527,03						

I terreni sopraindicati confinano:

Nord: con la stessa proprietà;

Sud: con la strada comunale Difesa;

Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.643.681,25 (tremilioneicentoguarantatremilaseicentottantuno e cent. 25) per il 1º corpo; L. 1.151.803,80 (unmilionecentocinquatunomilaottocentore e cent. 80) per il 2º corpo; L. 1.199.567,40 (unmilionecentonovantanovemilacinquecentosessantasette e cent. 40) per il 3º corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	
1º Corpo	29	65	67	14.202,37
2º Corpo	13	76	11	4.265,94
3º Corpo	14	18	82	4.527,03
In complesso . . .	57	60	60	22.995,34

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.995.052,45 (cinquemilioniovecentonovantacinquemila-
cinquantadue e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230
e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1468.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cantore Vito fu Luigi, in comune di Ginosa (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 383;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e

la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cantore Vito fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cantore Vito fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 254.30.17, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 68. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cantore Vito fu Luigi, in comune di Ginosa (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterai	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDUITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

1º CORPO

(Partita catastale n. 813).

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Perrone Maria Teresa fu V. Andrea;

Est: con proprietà Perrone Maria Teresa fu V. Andrea; con altre proprietà e con la strada comunale delle Tuffarelle;

Ovest: con proprietà Miani Teresa fu Luigi e con altre proprietà.

Il corpo sopradescritto è intersecato nel senso longitudinale dalla strada Littoranea Taranto-Metaponto e nella parte sud nel senso ovest-est dal torrente Galasso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
2º CORPO															
(Partita catastale n. 813)															
Galasso	139	18	—	Seminativo	III	1	95	66	547,85						
Id.	139	19	—	Id.	III	0	74	60	208,88						
Id.	140	3	—	Id.	IV	30	20	25	4.681,39						
Id.	140	19	—	Id.	IV	15	12	95	2.345,07						
Id.	140	20	—	Id.	IV	0	53	00	82,15						
				Totali		48	56	46	7.865,34						

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Opera nazionale combattenti e Perrone Maria Teresa fu V. Andrea;

Est: con la strada comunale Tuffarelle;

Sud: con proprietà Savoia Caino fu Francesco.

Il corpo sopradescritto è intersecato nel senso nord ovest, sud-est dal torrente Galasso nel senso sud-ovest, nord-est dall'allacciante lago d'Anice.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
3º CORPO															
(Partita catastale n. 813)															
Tuffarelle	136	6	—	Seminativo	IV	50	69	20	7.857,23						
Id.	136	17	—	Id.	IV	6	81	40	1.056,17						
Id.	136	18	—	Id.	IV	5	02	32	778,60						
				Totali		62	52	92	9.692,03						

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Strada Guglielmo fu Giuseppe;

Est: con proprietà Strada Guglielmo fu Giuseppe ed altro;

Ovest: con la strada comunale delle Tuffarelle.

Il corpo sopradescritto è intersecato nel senso nord-ovest, sud-est e sud-ovest nord-est dal colatore mezzano occidentale.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
4º CORPO															
(Partita catastale n. 813)															
Lago D'Anice	130	37	—	Pascolo	III	9	12	10	456,05						

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà di Bartolo Vittorio di Domenico;

Est: con proprietà Giancipoli Franceschina di Giovanni;

Ovest: con strada comunale Tuffarelle;

Sud: con la strada comunale Tarantina.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 13.364.353,80 (tredicimilioni trecentosessantaquattromilatrecentocinquantatré e cent 80) per il 1º corpo, di L. 2.745.301,70 (duemilioni settecentoquarantacinquemilatrecentouno e cent 70) per il 2º corpo, di L. 3.392.210,50 (tremilioni trecentonovantaduemila duecentodieci e cent 50) per il 3º corpo, di L. 118.573 (centodiciottomila cinquecentosettantatre) per il 4º corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

		Superficie espropriata			Reddito dominicale
		ettari	are	cent.	
1º Corpo	• • • • • • •	134	08	69	39.923,87
2º Corpo	• • • • • • •	48	56	46	7.365,34
3º Corpo	• • • • • • •	62	52	92	9.692,03
4º Corpo	• • • • • • •	9	12	10	456,05
In complesso	• • • • • • •	254	30	17	57.937,29

L'indennità di espropriaione offerta è di L. 19.620.439 (diciannovemiliseicentoventimilaquattrocentotrentanove), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1469.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Cantore Vito fu Luigi, in comune di Montescaglioso (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriaione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cantore Vito fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Montescaglioso (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriaione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei con-

fronti di Cantore Vito fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montescaglioso (provincia di Matera), per una superficie di ettari 5.86.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriaione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 89. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cantore Vito fu Luigi, in comune di Montescaglioso (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fendiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
									Lire

1° CORPO

(Partita catastale n. 858)

Lago Maria Leonarda | 45 | 24 | — | Seminativo | III | 4 | 69 | 24 | 1.079,23

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con tratturo Miglionico-Metaponto;
Nord-ovest: con proprietà Cantore Emilio fu Giovambattista;
Sud: con la stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
									Lire

2° CORPO

(Partita catastale n. 858)

Sant'Agnese | 48 | 18 | — | Vigneto uliveto | IV | 1 | 15 | 44 | 311,69

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con strada comunale Sant'Agata;
Sud, est, ovest: con piccoli quotisti.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
									Lire

3° CORPO

(Partita catastale n. 858)

Borgo San Rocco | 21 | 914 | a | Incolto produttivo | unica | 0 | 01 | 52 | 0,24

Il terreno sopradescritto confina:

Nord, sud, est ed ovest: con catasto urbano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 318.372,85 (trecentodiciottomilatrecentosettantadue e cent. 85) per il 1° corpo; L. 99.740,80 (novantanovenmilasettecentoquaranta e cent. 80) per il 2° corpo e L. 86,40 (ottantasei e cent. 40) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	
1° Corpo	4	69	24	1.079,23
2° Corpo	1	15	44	311,69
3° Corpo	0	01	52	0,24
In complesso	5	86	20	1.391,16

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 418.200,05 (quattrocentodiciottomiladuecento e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-ovest: con beni di Cantore Emilio e Carlo fu G. Battista;

Nord-est: con tratturo Miglionico-Metaponto;

Sud-ovest: con terreni in agro di Pomarico e con beni di Cicco Camillo;

Est: con beni di Semerano Francesco, Contuzzi Domenico e Campelli Emilio.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 11.183.111,20 (undicimilioni centottantatremila centoundici e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1471.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Chillino Felicia fu Luigi, in comune di Vernole (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Chillino Felicia fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Vernole (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irriga-

zione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Chillino Felicia fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vernole (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 38.03.55, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addi 23 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 67. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Chillino Felicia fu Luigi, in comune di Vernole (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
									Lire

CORPO UNICO

(Partita catastale n. 2966-bis)

Masseria Pier Deno	23	1	—	Pascolo	II	8	25	57	330,23
Id.	23	2	—	Seminativo	II	13	00	14	4.550,49
Id.	23	3	—	Pascolo	II	9	82	22	392,89
Id.	23	4	—	Seminativo	III	6	95	62	1.878,18
					Totali	38	03	55	7.151,79

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale San Pietro e con proprietà del sig. Vestito Vito-Donato;
Est: con proprietà De Giorgi Giorgio;
Sud: con proprietà della stessa ditta;
Ovest: con proprietà Rugge Giulio.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.386.765,50 (duemilioni trecentottantaseimilasettecento-sessantacinque e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
 FANFANI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 6 settembre 1952, n. 1472.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di De Gemmis Nicola fu Domenico, in comune di Ruvo di Puglia (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Gemmis Nicola fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei con-

fronti di De Gemmis Nicola fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari), per una superficie di ettari 52.07.85 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1952
 Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 8. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Gemmis Nicola fu Domenico, in comune di Ruvo (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINIOALS						
						ettari	arc	centiare							
CORPO UNICO															
(Partita catastale n. 13846)															
Taverna Nuova	123	29	—	Pascolo	IV	2	09	60	44,06						
Id.	123	26	—	Id.	IV	0	20	24	4,25						
Id.	123	61	—	Seminativo	V	14	57	50	728,73						
Id.	123	25	—	Pascolo	III	0	55	58	18,99						
Id.	123	28	—	Seminativo	V	2	54	80	127,40						
Id.	123	69	—	Pascolo	III	0	31	76	10,80						
Id.	123	70	—	Id.	III	0	93	00	31,62						
Id.	123	62	—	Id.	III	1	61	60	54,94						
Id.	123	33	—	Id.	III	0	73	29	24,89						
Id.	123	35	—	Id.	II	28	50	57	1.710,34						
					Totali	52	07	85	2.755,93						

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il limite intercomunale Ruvo-Corato;

Est: con la proprietà di Grilli Francesco, Iole, ecc.;

Ovest: con la proprietà dello stesso;

Sud: con la proprietà dello stesso.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 804.689,20 (ottocentoquattromilaseicentottantanove e centesimi 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1473.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Gemmis Nicola fu Domenico, in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di De Gemmis Nicola fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla

Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di De Gemmis Nicola fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), per una superficie di ettari 61.87.35, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 15. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Gemmis Nicola fu Domenico, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
CORPO UNICO															
(Partita catastale n. 5191)															
Senarico .	67	2	—	Seedinativo	VI	2	11	06	189,95						
Id.	67	18	—	Id.	V	1	07	61	172,78						
Id.	67	17	—	Id.	IV	3	31	19	695,50						
Id.	67	10	—	Id.	VI	0	05	59	5,04						
Id.	67	3	—	Id.	VI	3	20	37	288,33						
Id.	67	14	—	Id.	IV	8	54	18	1.793,78						
Id.	67	11	—	Id.	VI	0	97	59	87,83						
Id.	67	19	—	Id.	IV	2	00	85	421,78						
Id.	67	20	—	Id.	V	0	71	66	114,66						
Id.	67	28	—	Pascolo	III	39	87	25	2.392,35						
				Totali		61	87	35	6.161,40						

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il limite intercomunale Spinazzola-Andria;

Est: con la proprietà dello stesso;

Ovest: con la proprietà dello stesso;

Sud: con la proprietà dello stesso.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.756.261,20 (un milione settecentocinquanta seimila duecentosessantuno e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1474.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Gemmis Nicola fu Domenico, in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Gemmis Nicola fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli

articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Gemmis Nicola fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), per una superficie di ettari 96.80.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 16. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Gemmis Nicola fu Domenico, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltorni	Q U A L I T A	Classe	S U P E R F I C I E			R E D D I T O D O M I N I C O
						ettari	are	centiare	
									Lire

CORPO UNICO

(Partita catastale n. 5191)

Senarico	66	49	—	Seminativo	VI	4	78	50	430,65
Senarico Sottano	67	36	—	Id.	V	5	02	43	803,89
Id.	67	35	—	Id.	V	5	78	55	925,68
Id.	67	34	—	Id.	V	0	54	48	87,17
Id.	67	33	—	Id.	IV	1	28	63	270,12
Id.	67	32	—	Id.	V	1	66	53	266,45
Id.	67	1	—	Id.	VI	0	22	73	20,46
Id.	67	2	—	Id.	VI	0	25	00	22,50
Id.	67	10	—	Id.	VI	0	73	52	66,16
Id.	67	17	—	Id.	IV	0	18	04	37,88
Id.	67	18	—	Id.	V	1	08	03	172,84
Id.	67	28	—	Pascolo	III	75	24	05	4.514,43
Totali					96	80	49	7.618,23	

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il limite intercomunale Andria-Spinazzola;

Est: con la proprietà dello stesso e di Addario Chieco Giulio e Maria fu Francesco;

Ovest: con la proprietà di Massara Romano di Francesco;

Sud: con la proprietà di Massara Romana di Francesco.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.194.926,55 (duemilonicentonovantaquattromilanovecentoventisei e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 21 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltimi	Q U A L I T À	Classe	S U P E R F I C I E			R E D D I T O D O M I N I C A L E						
						ettari	are	centiare							
2º CORPO															
(Partita catastale n. 9393)															
Pescariello	105	7	—	Fabbricato rurale	—	0	25	71							
Id.	105	16	—	Pascolo	V	20	25	67	891,29						
Id.	105	17	—	Id.	V	8	63	90	38,12						
Id.	105	18	—	Seminativo	VI	1	29	20	271,32						
Id.	105	19	—	Id.	V	0	73	30	183,25						
Id.	105	20	—	Id.	V	0	49	24	123,10						
Id.	105	21	—	Id.	V	0	22	56	56,40						
Id.	105	73	—	Pascolo	V	2	31	90	102,04						
				Totali		34	21	48	2.007,52						

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada nazionale Altamura-Bari;

Est: con la strada vicinale Pescariello;

Ovest: con la proprietà di Stasolla Michele fu Paolo;

Sud: con la proprietà di Stasolla Michele fu Paolo.

Il corpo è intersecato nel senso Nord-sud-ovest dalla ferrovia Calabro-Lucana.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltimi	Q U A L I T À	Classe	S U P E R F I C I E			R E D D I T O D O M I N I C A L E						
						ettari	are	centiare							
3º CORPO															
(Partita catastale n. 9393)															
Pescariello	105	27	—	Pascolo	V	2	71	28	119,36						
Solagne	105	28	—	Id.	V	15	89	90	699,56						
				Totali		18	61	92	818,92						

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Pescariello;

Est: con la proprietà di Stasolla Michele fu Paolo;

Ovest: con la strada vicinale Pescariello;

Sud: con la proprietà di Stasolla Michele fu Paolo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltimi	Q U A L I T À	Classe	S U P E R F I C I E			R E D D I T O D O M I N I C A L E						
						ettari	are	centiare							
4º CORPO															
(Partita catastale n. 9393)															
Trentacapilli	204	208	—	Pascolo	V	1	68	56	74,17						
				(Partita catastale n. 2332)											
Id.	204	16	—	Pascolo	V	0	40	63	17,88						
Id.	204	17	—	Seminativo	VI	1	30	54	274,13						
Id.	204	20	—	Fabbricato rurale	—	0	11	69							
Id.	204	21	—	Seminativo	V	0	05	12	12,80						
Id.	204	23	—	Pascolo	IV	2	18	34	141,92						
Id.	204	24	—	Seminativo	V	3	18	66	796,65						
Id.	204	22	—	Pascolo	IV	1	11	02	72,16						
Id.	204	19	—	Seminativo	VI	7	49	49	1.573,93						
Id.	204	32	—	Id.	IV	0	18	39	53,35						
				Totali		17	71	84	3.017 —						

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Sciovanna;

Est: con la strada Nazionale Altamura-Matera;

Sud: con la proprietà della stessa;

Ovest: con la proprietà dei fratelli De Bernardis fu Pasquale, Lobaccaro Giovan Battista fu Giovanni ed altre.

L'indennità di espropriaione offerta è di L. 1.748.652,55 (unmilionesettcentoquarantottomilaseicentocinquantadue e cent. 55) per il 1º corpo, di L. 580.893,60 (cinquecentoottantamilaottocentonovantatre e cent. 60) per il 2º corpo, di L. 241.581,40 (duecentoquarantunomilacinquecentoottantuno e cent. 40) per il 3º corpo, di L. 842.624,90 (ottocentoquarantaduemilaseicentoventiquattro e cent. 90) per il 4º corpo, salvo determinazione definitiva a sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1º Corpo	89	81	14	6.078,70
2º Corpo	34	21	48	2.007,52
3º Corpo	18	61	18	818,92
4º Corpo	17	71	84	3.017 —
In complesso	150	35	64	11.922,14

L'indennità totale di espropriaione offerta è di L. 3.413.752,45 (tremilioniquattrocentotredicimilasettecentocinquantadue e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1476.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dentice di Frasso Sofia fu Luigi, in comune di Carovigno (Brindisi).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriaione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Dentice di Frasso Sofia fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Carovigno (provincia di Brindisi);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriaione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Dentice di Frasso Sofia fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Carovigno (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 138.95,59, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriaione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 65. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Dentice di Frasso Sofia fu Luigi, in comune di Carovigno (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDUITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
1° CORPO (Partita catastale n. 6802)															
Aspri	46	15	a	Seminativo arborato .	III	16	42	77	3.203,40						
Serranova	46	16	c	Uliveto	II	2	91	70	2.260,68						
Id.	46	17	a	Ficheto	III	4	56	95	1.553,61						
					Totali	23	91	42	7.017,69						

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà della ditta Dentice di Frasso Ernesto fu Luigi;
Est: con proprietà della ditta Dentice di Frasso Piero fu Luigi;
Sud: con proprietà della ditta intestataria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDUITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
2° CORPO (Partita catastale n. 6802)															
Serranova	61	7	a	Seminativo	III	14	49	99	2.247,48						
Id.	61	10	—	Id.	IV	34	70	70	2.776,56						
Id.	61	8	a	Pascolo	I	23	27	94	1.978,75						
					Totali	72	48	63	7.002,79						

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della ditta Dentice di Frasso Piero fu Luigi;
Est: con proprietà della ditta Dentice di Frasso Piero fu Luigi;
Sud: con la ditta intestataria;
Ovest: con la strada comunale Serranova-Bradone.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDUITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
3° CORPO (Partita catastale n. 6802)															
Morgicchio	23	8	—	Seminativo	III	25	87	32	4.010,35						
Id.	23	7	—	Id.	IV	5	57	60	466,08						
Id.	23	6	—	Pascolo cespugliato	I	11	10	62	1.166,15						
					Totali	42	55	54	5.642,58						

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la proprietà della ditta Dentice di Frasso Ernesto fu Luigi;
Est: con la proprietà della ditta Dentice di Frasso Ernesto fu Luigi;
Sud: con la strada vicinale Appia;
Ovest: con proprietà della ditta Dentice di Frasso Ernesto fu Luigi ed altri.

L'indennità di espropriaione offerta è di L. 2.279.787,45 (due milioni duecentosettantanonove mila settecentoottantasette e cent. 45) per il 1° corpo, di L. 2.276.878,05 (due milioni duecentosettantaseimila ottocentosettantotto e cent. 5) per il 2° corpo, di L. 1.860.618,40 (un milione ottocentosessantamila seicentodiciotto e cent. 40) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

		Superficie espropriata	Reddito dominicale		
			ettari	are	cent.
1º Corpo	23	91	42	7.017, 69
2º Corpo	72	48	63	7.002, 79
3º Corpo	42	55	54	5.642, 58
In complesso	.. .	138	95	59	19.663, 06

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.417.283,90 (seimilioni quattrocentodiciassettemila duecentoottantatré e cent 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1477.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dentice di Frasso Sofia fu Luigi, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Dentice di Frasso Sofia fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei con-

fronti di Dentice di Frasso Sofia fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 53.30.34, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 91. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Dentice di Frasso Sofia fu Luigi, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fonciaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fonciaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
CORPO UNICO															
(Partita catastale n. 9393)															
Badessa	16	1	a	Pascolo	III	13	54	34	555,28						
Id.	16	2	a	Seminativo	V	0	45	20	36,16						
Id.	16	3	a	Pascolo cespugliato	III	0	12	00	3,60						
Id.	16	9	a	Seminativo	V	39	18	80	3.135,04						
				Totali		53	30	34	3.730,08						

I sopradescritti terreni confinano a:

Nord: con proprietà della ditta Dentice di Frasso Piero fu Luigi;

Est: con proprietà della ditta Dentice di Frasso Gerardo fu Luigi;

Sud: con proprietà della ditta Dentice di Frasso Gerardo fu Luigi;

Ovest: con la ferrovia Bologna-Otranto.

L'indennità totale di espropriaione offerta è di L. 1.273.825,20 (unmilioneduecentosettantatremilaottocentoventicinque e cent. 20); salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1478.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fonciaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fonciaria - di terreni di proprietà di De Viti-De Marco James fu Antonio, in comune di Otranto (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriaione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fonciaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fonciaria - nei confronti di De Viti-De Marco James fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottenuto per a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriaione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fonciaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fonciaria - nei confronti di De Viti-De Marco James fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 253.14.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fonciaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fonciaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 9. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Viti-De Marco James fu Antonio, in comune di Otranto (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero di foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
Monte Cavallo	55	16	—	Seminativo	II	0	92	42	268,02
Aie	55	20	—	Id.	II	1	17	38	340,40
Id.	55	22	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	02	07	—
Monte Cavallo	55	28	—	Seminativo	V	6	18	18	432,73
Id.	55	29	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	02	10	—
Id.	55	30	—	Seminativo	III	6	10	90	1.436,16
Canali	56	3	—	Id.	III	1	02	07	244,97
Id.	56	4	—	Id.	IV	2	43	55	426,21
Id.	56	9	—	Id.	III	1	17	54	282,10
Id.	56	20	—	Id.	III	9	99	12	2.397,88
Id.	56	23	—	Id.	II	3	45	82	1.002,88
Id.	56	24	—	Id.	III	1	72	00	412,80
Id.	56	25	—	Id.	II	2	95	61	857,27
Id.	56	26	—	Id.	II	1	16	28	337,21
Cisterna	57	3	—	Id.	II	1	04	14	302,01
Id.	57	4	—	Id.	IV	7	66	15	1.340,76
Id.	57	5	—	Id.	II	3	61	50	1.048,35
Masseria Creste	57	6	—	Id.	III	0	76	50	183,60
Id.	57	7	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	04	64	—
Id.	57	8	—	Seminativo	III	1	20	90	290,16
Id.	57	9	—	Ficheto	II	0	05	84	23,36
Id.	57	10	—	Id.	II	0	19	92	79,68
Id.	57	11	—	Fabbricato rurale	—	0	76	78	—
Fiumi	57	12	—	Corte rurale	—	0	36	55	—
Trice	57	13	—	Seminativo	II	3	26	48	946,79
Scoparelli	57	14	—	Pascolo	II	0	22	29	8,92
Carcara	57	15	—	Seminativo	V	2	09	28	146,50
Macchia	57	16	—	Id.	III	9	13	03	2.191,27
Longa	57	17	—	Id.	III	9	19	94	2.207,86
Id.	57	18	—	Id.	III	9	90	88	2.378,11
Pastorizza	57	19	—	Pascolo	I	14	40	54	1.008,38
Corrente	57	20	—	Seminativo	III	6	48	15	1.555,56
Nigio	59	20	—	Id.	II	5	99	89	1.739,67
Campo Largo	59	28	—	Id.	IV	0	15	90	27,83
Masseria Antigne	59	29	—	Id.	II	5	35	12	1.551,85
Masseria Ceppano	59	31	—	Id.	V	0	70	73	49,51
Id.	59	33	—	Pascolo	I	0	11	38	7,97
Id.	59	34	—	Fabbricato rurale	—	0	00	43	—
Id.	59	35	—	Pascolo	I	0	07	66	5,36
Id.	59	36	—	Fabbricato rurale	—	0	00	30	—

1° CORPO

(Partita catastale n. 1749)

Monte Cavallo	55	16	—	Seminativo	II	0	92	42	268,02
Aie	55	20	—	Id.	II	1	17	38	340,40
Id.	55	22	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	02	07	—
Monte Cavallo	55	28	—	Seminativo	V	6	18	18	432,73
Id.	55	29	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	02	10	—
Id.	55	30	—	Seminativo	III	6	10	90	1.436,16
Canali	56	3	—	Id.	III	1	02	07	244,97
Id.	56	4	—	Id.	IV	2	43	55	426,21
Id.	56	9	—	Id.	III	1	17	54	282,10
Id.	56	20	—	Id.	III	9	99	12	2.397,88
Id.	56	23	—	Id.	II	3	45	82	1.002,88
Id.	56	24	—	Id.	III	1	72	00	412,80
Id.	56	25	—	Id.	II	2	95	61	857,27
Id.	56	26	—	Id.	II	1	16	28	337,21
Cisterna	57	3	—	Id.	II	1	04	14	302,01
Id.	57	4	—	Id.	IV	7	66	15	1.340,76
Id.	57	5	—	Id.	II	3	61	50	1.048,35
Masseria Creste	57	6	—	Id.	III	0	76	50	183,60
Id.	57	7	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	04	64	—
Id.	57	8	—	Seminativo	III	1	20	90	290,16
Id.	57	9	—	Ficheto	II	0	05	84	23,36
Id.	57	10	—	Id.	II	0	19	92	79,68
Id.	57	11	—	Fabbricato rurale	—	0	76	78	—
Fiumi	57	12	—	Corte rurale	—	0	36	55	—
Trice	57	13	—	Seminativo	II	3	26	48	946,79
Scoparelli	57	14	—	Pascolo	II	0	22	29	8,92
Carcara	57	15	—	Seminativo	V	2	09	28	146,50
Macchia	57	16	—	Id.	III	9	13	03	2.191,27
Longa	57	17	—	Id.	III	9	19	94	2.207,86
Id.	57	18	—	Id.	III	9	90	88	2.378,11
Pastorizza	57	19	—	Pascolo	I	14	40	54	1.008,38
Corrente	57	20	—	Seminativo	III	6	48	15	1.555,56
Nigio	59	28	—	Id.	II	5	99	89	1.739,67
Campo Largo	59	29	—	Id.	IV	0	15	90	27,83
Masseria Antigne	59	31	—	Id.	II	5	35	12	1.551,85
Masseria Ceppano	59	33	—	Pascolo	V	0	70	73	49,51
Id.	59	34	—	Fabbricato rurale	—	0	00	43	—
Id.	59	35	—	Pascolo	I	0	07	66	5,36
Id.	59	36	—	Fabbricato rurale	—	0	00	30	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	S U P E R F I C I E			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
Masseria Ceppano . . .	59	37	—	Fabbricato rurale	—	0	32	78	—
Id.	59	38	—	Ficheto	II	0	10	85	43,40
Gazzetta	59	39	—	Seminativo	II	5	31	08	1.540,13
Trice	59	40	—	Pascolo	I	3	37	58	236,31
Masseria Ceppano	59	41	—	Seminativo	V	4	69	59	328,71
Id.	59	42	—	Id.	III	2	31	00	554,40
Id.	59	43	—	Id.	II	3	10	28	899,81
Vignali	59	44	—	Id.	II	1	97	72	573,39
Serre	59	45	—	Id.	V	1	75	96	123,17
Pastorizza	59	46	—	Pascolo	I	0	98	00	68,60
Masseria Ceppano	59	49	—	Seminativo	III	1	07	09	257,02
Id.	59	50	—	Id.	II	3	19	44	925,88
Id.	59	51	—	Id.	V	9	08	50	635,95
Id.	59	52	—	Pascolo	I	1	05	15	73,60
Id.	59	53	—	Seminativo	IV	1	14	43	200,25
Id.	59	54	—	Id.	V	4	19	00	293,30
Pastorizza	60	5	—	Id.	IV	5	42	00	948,50
Id.	60	6	—	Pascolo	I	2	07	60	145,32
Id.	60	7	—	Seminativo	III	1	66	85	400,44
Masseria Caprara	60	8	—	Id.	IV	4	35	80	762,65
Id.	60	9	—	Id.	II	0	78	74	228,35
Id.	60	10	—	Id.	III	0	97	62	234,29
Id.	60	11	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	04	04	—
Id.	60	12	—	Seminativo	II	0	02	44	7,08
Id.	60	13	—	Fabbricato rurale	—	0	21	68	—
Id.	60	14	—	Ficheto	II	0	04	42	17,68
Id.	60	15	—	Seminativo	IV	0	05	94	10,40
Caprarella	60	16	—	Id.	II	0	48	91	141,84
Pastorizza	60	17	—	Id.	IV	2	69	80	472,15
Funni	60	18	—	Id.	II	1	19	21	345,71
Scoparelli	60	19	—	Id.	IV	1	82	57	319,50
Pastorizza	60	20	—	Id.	IV	0	89	57	156,75
Marine	60	21	—	Id.	IV	5	76	60	1.009,05
Id.	60	22	—	Id.	V	4	28	60	300,02
Lanoria	60	23	—	Id.	III	6	74	03	1.616,67
Giuseppe	60	24	—	Id.	II	4	66	26	1.352,15
Via Pascolo	60	26	—	Pascolo	I	1	29	80	90,86
Accorti	60	27	—	Seminativo	III	3	82	60	918,24
Masseria Creste	60	29	—	Pascolo	I	0	52	40	36,68
Masseria Caprara	60	30	—	Seminativo	IV	2	97	00	519,75
Pastorizza	60	31	—	Id.	IV	0	03	60	6,30
Marine	60	32	—	Id.	IV	0	25	80	45,15
Id.	60	33	—	Id.	V	2	12	20	148,54
Via Pascolo	60	34	—	Pascolo	I	0	23	60	16,52
Quatti	60	35	—	Seminativo	III	0	56	00	134,40
Stille	62	1	—	Id.	IV	14	61	00	2.556,75
Id.	62	13	—	Id.	IV	0	13	30	23,28
Taine	56	11	—	Id.	IV	11	60	59	2.031,03
Id.	56	17	—	Id.	II	2	01	99	585,77
Tonda	56	21	—	Pascolo	II	0	89	63	35,85
	56	22	—	Seminativo	IV	0	19	07	33,37
				Totali		250	39	67	47.968,59

I terreni sopradescritti sono intersecati da nord a sud dalla strada vicinale San Nicola di Casole, da sud ad ovest dalla strada litoranea Otranto Leuca e confinano:

Nord: con proprietà fratelli Merico fu Giuseppe, Macri Assunta ed altre;

Est: con proprietà del Demanio pubblico dello Stato (Ramo Marina mercantile);

Sud: con proprietà del Demanio Pubblico dello Stato (Ramo Marina mercantile), con proprietà sorelle Capriati fu Ladislao ed altre;

Ovest: con la strada vicinale Sant'Emiliano e con proprietà Famularo e Pepe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero de foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiari	
2^o CORPO (Partita catastale n. 1749)									
Grottella	61	11	—	Seminativo	III	2	75	28	660,66

Il terreno sopradescritto confina:

Nord ed a *sud*: con la proprietà della stessa ditta;

Est: con la strada vicinale Sant'Emiliano;

Ovest: con proprietà fratelli Minosi fu Salvatore.

L'indennità di espropriaione offerta è di L. 16.448.785,85 (sedicimilioni quattrocentoquarantottomila settecentottantacinque e cent. 85) per il 1^o corpo, di L. 227.927,70 (duecentoventisette mila novecentoventisette e cent. 70) per il 2^o corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

		Superficie espropriata			Reddito dominicale
		ettari	are	cent.	
1 ^o Corpo	—	250	39	67	47.968,59
2 ^o Corpo	—	2	75	28	660,66
In complesso	—	253	14	95	48.629,25

L'indennità totale di espropriaione offerta è di L. 16.676.713,55 (sedicimilioni seicentosettantaseimila settecentotredici e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1479.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di De Viti-De Marco James fu Antonio, in comune di Bitonto (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriaione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Viti-De Marco James fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bitonto (provincia di Bari), per una superficie di ettari 362.17,73, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriaione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Viti-De Marco James fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bitonto (provincia di Bari), per una superficie di ettari 362.17,73, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 10. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Viti-De Marco James fu Antonio, in comune di Bitonto (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fon- diaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fonciaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
1^o CORPO															
<i>(Partita catastale n. 15475-bis)</i>															
Murge di Rogadeo	146	15	—	Seminativo	IV	1	44	50	79,47						
Id.	146	52	—	Id.	IV	1	58	50	87,18						
Id.	146	53	—	Id.	IV	0	43	06	23,68						
					Totali	3	46	06	190,33						

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con la proprietà di De Viti-De Marco Lucia fu Antonio;
Est con la proprietà di Elia Domenico e Colasante Vito di Gioacchino;
Ovest con la proprietà di De Viti-De Marco Lucia fu Antonio;
Sud con la proprietà di De Viti-De Marco Lucia fu Antonio.

Il corpo è attraversato nel senso nord-sud dalla strada di servizio dell'acquedotto pugliese.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
2^o CORPO															
<i>(Partita catastale n. 15475-bis)</i>															
Murge di Rogadeo	146	1	—	Seminativo	III	7	44	05	1.339,29						
Id.	146	2	—	Pascolo	III	2	07	33	66,35						
Id.	146	3	—	Seminativo	III	2	12	46	382,43						
Id.	146	4	—	Pascolo	II	3	23	94	194,36						
Id.	146	5	—	Id.	III	2	65	26	84,88						
Id.	146	6	—	Seminativo	III	8	14	66	1.466,39						
Id.	146	7	—	Seminativo	III	0	21	07	37,92						
Id.	146	8	—	Id.	III	0	39	85	71,73						
Id.	146	9	—	Pascolo	III	32	00	10	1.024,03						
Id.	146	10	—	Seminativo	III	1	48	52	267,34						
Id.	146	11	—	Fabbricato rurale	—	0	96	06	—						
Id.	146	12	—	Seminativo	III	1	82	68	328,82						
Id.	146	13	—	Id.	IV	0	97	10	53,40						
Id.	146	14	—	Id.	III	7	02	20	1.263,96						
Id.	146	17	—	Id.	IV	30	85	92	1.697,26						

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero di foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
Murge di Rogadeo	146	18	—	Seminativo	IV	1	39	18	76,55
Id.	146	19	—	Id.	IV	0	50	67	27,87
Id.	146	23	—	Id.	IV	0	96	78	53,23
Id.	146	23	—	Id.	IV	1	69	17	60,04
Id.	146	21	—	Id.	IV	2	22	21	122,22
Id.	146	24	—	Pascolo	III	173	88	30	5.564,26
Id.	146	38	—	Seminativo	IV	8	77	08	482,38
Id.	146	37	—	Id.	III	1	96	60	353,88
Id.	146	38	—	Id.	IV	6	74	50	370,97
Id.	146	39	—	Pascolo	I	3	34	00	267,20
Id.	146	40	—	Seminativo	IV	3	45	80	190,19
Id.	146	42	—	Pascolo	II	8	66	00	519,60
Id.	146	45	—	Id.	III	1	90	00	60,80
Id.	146	47	—	Id.	I	0	55	80	44,64
Id.	146	48	—	Seminativo	III	0	23	00	41,40
Id.	146	49	—	Pascolo	III	0	48	10	15,39
Id.	146	50	—	Id.	II	1	00	30	60,18
Id.	146	61	—	Id.	II	40	13	00	2.407,80
					Totali . . .	358	71	67	18.996,77

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le proprietà di Iatta Giovanni fu Giuseppe, Morani Anita ed altre;

Est: con le proprietà di De Viti-De Marco Lucia fu Antonio, Romano Giuseppina di Leonardo, Boga-deo Francesco fu Eustacchio;

Ovest: con la strada comunale Barile ed il limite intercomunale Ruvo-Bitonto;

Sud con la proprietà di De Viti-De Marco Lucia fu Antonio.

Il corpo è attraversato nel senso est-ovest dalla strada vicinale per Spinazzola e nel senso nord-sud dalla strada di servizio dell'acquedotto pugliese.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 56.147,35 (cinquantaseimilacentoquarantasette e cent. 35) per il 1º corpo, di L. 5.501.721,50 (cinquemilioni cinquecentounomila settecentoventuno e cent. 50) per il 2º corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

		Superficie espropriata			Reddito dominicale
		ettari	are	cent.	
1º Corpo	.	3	46	06	190,33
2º Corpo	.	358	71	67	18.996,77
In complesso	.	362	17	73	19.187,10

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.557.868,85 (cinquemilioni cinquecentocinquantasettemilaottocentosessantotto e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltimi	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDETTO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

2º CORPO

(Partita catastale n. 11989)

Montaltino	38	7	—	Incolto produttivo	unica	3	99	20	79,84
Id.	39	41	—	Pascolo	III	25	66	34	3.079,60
Id.	39	2	—	Fabbricato rurale . .	—	1	49	53	—
Id.	39	189	—	Seminativo	III	0	47	85	143,55
				Totali		31	62	92	3.302,99

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con demanio dello Stato; nord-est con Sarcina Francesco fu Pasquale e Nanula Ruggero di Aniello; Sud: con strada vicinale Rivoli-Trinitapoli;

Sud-est: con Mutiglio Maria di Michele, Di Rienzo Antonio di Francesco, Di Chio Nicola fu Ignazio, Di Fidio Loreta di Giuseppe, Rotolfo Giovanna fu Egidio e Sarcina Pasquale fu Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltimi	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDETTO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

3º CORPO

(Partita catastale n. 11989)

Montaltino	39	188	—	Seminativo	III	60	00	00	18.000,—
----------------------	----	-----	---	----------------------	-----	----	----	----	----------

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con Sarcina Felicetta fu Pasquale;

Est: con Di Rienzo Francesco Paolo fu Giulio e con Fiorentino Francesco fu Nicola;

Sud: con strada vicinale Rivoli-Trinitapoli;

Ovest: con Nanula Ruggiero di Aniello e con Filannino Raffaele fu Michele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltimi	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDETTO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

4º CORPO

(Partita catastale n. 11989)

Posta Uccello	56	1	—	Pascolo	II	72	51	00	13.051,80
Id.	58	1	—	Fabbricato rurale . .	—	0	68	29	—
				Totali		73	19	29	13.051,80

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con Del Fattore Aureliano fu Nicola e con Fornario Leonardo fu Michele;

Nord-est: con Poletta Ettore fu Antonio e con De Felice Ruggiero fu Ruggiero;

Sud-est: con Sarcina Nicola fu Francesco;

Sud-ovest: con Mascolo Ruggiero fu Tobia, Cafagna Geremia di Giuseppe, Torre Antonietta fu Vincenzo e Sipari Pietro fu Carmelo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
Posta Uccello	58	11	—	Seminativo	III	0	05	03	15,09

5° CORPO

(Partita catastale n. 1309)

Posta Uccello	58	11	—	Seminativo	III	0	05	03	15,09
-------------------------	----	----	---	----------------------	-----	---	----	----	-------

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà ed altri;

Est: con Intorcia Mauro fu Domenico;

Sud: con Regio Tratturello Salpitelli di Tonti-Trinitapoli;

Ovest: con Sipari Pietro fu Carmelo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 775.417,50 (settecentosettantacinquemilaquattrocentodiciassette e cent. 50) per il 1° corpo, di L. 828.618,50 (ottocentoventottomilaseicentodiciotto e cent. 50) per il 2° corpo, di L. 4.860.000 (quattromilioniottocentosessantamila) per il 3° corpo, di L. 3.262.950 (tremilione duecentosessantadue mila novecentocinquanta) per il 4° corpo e di L. 4074,30 (quattromilasettaquattro e cent. 30) per il 5° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

		Superficie espropriata			Reddito dominicale
		ettari	are	cent.	
1° Corpo	.. .	151	80	06	3.101,67
2° Corpo	.. .	31	62	92	3.302,99
3° Corpo	.. .	60	00	00	18.000 —
4° Corpo	73	19	29	13.051,80
5° Corpo	0	5	03	15,09
In complesso		316	67	30	37.471,55

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 9.731.060,30 (novemilioni settecentotrentunomilaseссанта e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1481.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Fusco Giuseppe fu Vito Antonio, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e

la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fusco Giuseppe fu Vito Antonio, per i terreni ricondotti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fusco Giuseppe fu Vito Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 239.77.47, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 157.46.85, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di

indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 82.30.62.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonché quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 60. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fusco Giuseppe fu Vitantonio, in comune di Brindisi, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Sub. terri	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiarc	
Betlemme	14	54	—	Seminativo	III	4	75	88	1.094,53
Id.	14	74	—	Id.	IV	0	44	06	74,90
Id.	14	7	—	Id.	IV	0	90	58	150,09
Id.	14	11	—	Pascolo	I	0	55	11	57,87
Id.	14	10	—	Fabbricato rurale (aia) . . .	—	0	05	68	—
Id.	14	6	—	Seminativo	IV	0	36	68	62,36
Id.	14	14	—	Id.	V	6	88	93	551,14
Id.	14	17	—	Id.	IV	19	35	75	3.291,77
Id.	14	18	—	Pascolo cespugliato	III	1	76	64	52,99
Id.	14	2	—	Seminativo	III	11	50	10	2.645,23
Id.	14	3	—	Id.	IV	25	75	05	4.377,59
Id.	14	4	—	Pascolo cespugliato	III	18	70	21	561,06
Id.	14	8	—	Incolto sterile	—	0	09	56	—
Id.	14	9	—	Id.	—	0	75	98	—
Id.	14	16	—	Seminativo	III	2	65	35	610,30
Id.	14	1	—	Id.	V	4	78	74	382,99
Id.	13	26	—	Pascolo cespugliato	III	1	84	87	55,46
Id.	13	27	—	Seminativo	V	4	70	56	376,45
Id.	13	28	—	Id.	V	9	04	81	723,85
Id.	13	29	—	Id.	V	4	62	29	369,83
Id.	13	30	—	Id.	IV	3	67	54	624,85
Id.	13	31	—	Fabbricato rurale	—	0	00	76	—
Id.	13	32	—	Seminativo	III	16	66	43	3.832,78
Casale	13	25	—	Id.	IV	4	03	72	686,32
Id.	13	23	—	Pascolo cespugliato	III	13	51	55	405,46
				Totali		157	46	85	20.986,82

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà demaniale;

Est: con proprietà demaniale (Ramo Marina);

Ovest: con proprietà della ditta intestataria.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.203.499,45 (settemilioni duecentotremilaquattrocentonovantanove e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fusco Giuseppe fu Vitanonjo, in comune di Brindisi, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
									Lire

CORPO UNICO

(Partita catastale n. 7438)

Betlemme	13	32	—	Seminativo	III	2	98	60	686,79
Id.	13	38	—	Paseolo	II	5	40	40	351,26
Id.	13	39	—	Id.	II	2	27	70	148 —
Id.	13	22	—	Fabbricato rurale	—	0	00	84	—
Id.	13	24	—	Seminativo	IV	9	25	02	1.572,53
Id.	13	17	—	Id.	IV	2	60	33	442,56
Id.	13	15	—	Id.	IV	13	70	94	2.330,60
Id.	13	37	—	Id.	V	5	38	40	430,72
Id.	13	16	—	Id.	IV	0	17	06	29 —
Id.	13	18	—	Incolto produttivo	unica	0	17	81	2,32
Id.	13	19	—	Seminativo	V	2	22	55	178,04
Id.	13	21	—	Pascolo	III	2	43	71	99,92
Id.	13	20	—	Pascolo cespugliato	III	1	80	99	54,30
Id.	13	14	—	Seminativo	IV	0	33	33	56,66
Id.	13	36	—	Id.	V	2	28	61	182,89
Pini	13	13	—	Id.	V	1	27	90	102,32
Id.	13	8	—	Id.	V	12	82	90	1.026,32
Id.	13	34	—	Id.	III	5	77	20	1.327,56
Id.	13	35	—	Id.	V	3	21	20	256,96
Id.	13	12	—	Id.	V	0	87	18	69,74
Id.	13	33	—	Id.	IV	7	27	95	1.237,52
				Totali		82	30	62	10.586,01

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con il mare Adriatico;

Est: con la strada vicinale Faro Pense;

Ovest: con proprietà della stessa ditta,

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1482.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Gambone Salvatore fu Lorenzo, in comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gambone Salvatore fu Lorenzo, per i terreni riconosciuti nel comune di Rocchetta Sant'Antonio (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania —

Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gambone Salvatore fu Lorenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Rocchetta Sant'Antonio (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 93.41.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANT

Visto, il Guardastigli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 64. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gambone Salvatore fu Lorenzo, in comune di Rocchetta di Sant'Antonio (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
Spineto	1	5	—	Seminativo	III	53	40	40	7.456,76
Difesa Grande	1	16	—	Id.	III	30	19	10	4.225,74
Id.	1	15	—	Id.	III	9	81	50	1.374,73
Totali						93	41	00	13.058,23

CORPO UNICO

(Partita catastale n. 777)

Spineto	1	5	—	Seminativo	III	53	40	40	7.456,76
Difesa Grande	1	16	—	Id.	III	30	19	10	4.225,74
Id.	1	15	—	Id.	III	9	81	50	1.374,73
Totali						93	41	00	13.058,23

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con strada vicinale Bula Fico d'Ulmo;

Nord-ovest: col torrente Calaggio;

Sud-ovest e sud-est: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.721.595,55 (trèmilionisettecentoventunomilacinquecentonovantacinque e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1483.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gentile Maria Pia e Teresa fu Alfonso, in comune di San Marco in Lamis (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gentile Maria Pia e Teresa fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia);

Considerato che le sunnominate non sono state ammesse al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gentile Maria Pia e Teresa fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), per una superficie di etti 62.85.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionati, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 76. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gentile Maria Pia e Teresa fu Alfonso rispettivamente per le quote, in termini di Reddito dominicale, del 49,74 % e del 50,26 %, in comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	S U P E R F I C I E			R E D D I T O D O M I N I C A L E						
						ettari	are	centiare							
CORPO UNICO															
(Partita catastale n. 3567)															
Agordat	128	7	—	Seminativo	.	I	28	18	70	14.798,20					
Id.	128	12	—	Id.	.	I	10	61	75	5.574,19					
Id.	128	10	—	Id.	.	II	24	05	47	9.381,34					
					Totali		62	85	92	29.753,73					

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con Piccirella Rachele fu Luigi;
Est: con la stessa proprietà;
Sud: con proprietà Franco Cesare fu Cesare;
Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.694.589,25 (seimilioneicentonovantaquattromilacinquecentottantanove e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1484.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Margherita Luigi fu Giovanni, in comune di Castellaneta (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Margherita Luigi fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di

cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti del medesimo; Udito il parere, in data 10 luglio 1952, emesso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Margherita Luigi fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 16.43.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriaione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 6. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Margherita Lui gi fu Giovanni in comune di Castellaneta (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
CORPO UNICO															
(Partita catastale n. 3109)															
Fattizzone . . .	112	54	—	Mandorleto	II	7	64	29	4.776,81						
Id.	112	65	—	Id.	II	7	65	89	4.786,81						
Id.	112	66	—	Seminativo	III	1	13	79	261,73						
Totali . . .						16	43	97	9.825,35						

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con strada vicinale Fattizzone 1°;

Sud-est: con strada vicinale Fattizzone 3°;

Est: con proprietà Bonora Antonio fu Costantino ed altre.

Il corpo è intersecato nel senso sud-ovest-nord-est; dalla strada vicinale Fattizzone 2°.

L'indennità totale di espropriaione offerta è di L. 3.007.200,95 (tre milioni settecento e cent. 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1485.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Margherita Luigi fu Giovanni, in comune di Massafra (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriaione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Margherita Luigi fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Massafra (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriaione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Margherita Luigi fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Massafra (provincia di Taranto), della superficie di ettari 236.54.05, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 159.04.17, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, per complessivi ettari 77.49.88,

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonché quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANTANI

Visto, il Guardasigilli Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 92. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Margherita Luigi fu Giovanni in comune di Massafra (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
Santa Angela	29	1	—	Seminativo	V	7	13	83	927,98
Id.	29	20	—	Pascolo .	unica	2	28	20	136,92
Id.	29	2	—	Pascolo cespugliato .	III	1	32	40	59,58
Id.	29	3	—	Seminativo .	VI	3	57	10	249,97
Id.	29	4	—	Pascolo cespugliato . . . *	III	5	72	30	257,53
Id.	29	5	—	Seminativo . . . *	V	7	37	60	958,88
Id.	29	6	—	Pascolo cespugliato	III	3	29	90	148,46
Id.	29	15	—	Id.	III	0	89	90	40,46
Id.	29	16	—	Id.	III	71	88	75	3.234,93
Id.	29	17	—	Seminativo	VI	6	42	30	449,61
Id.	29	18	—	Fabbricato rurale	—	0	01	07	—
Forcellara	30	1	—	Seminativo	V	0	11	60	15,08
Pantaleo	43	26	—	Uliveto . . .	V	0	53	60	117,92
Id.	43	47	—	Id.	V	0	10	40	22,88
Id.	43	48	—	Pascolo cespugliato	III	1	33	60	60,12
Id.	43	53	—	Uliveto	V	0	17	60	38,72
Id.	43	54	—	Pascolo arborato	unica	2	46	80	283,82
Id.	43	30	—	Id.	unica	0	87	87	101,05

CORPO UNICO

(Partita catastale n. 1521)

Santa Angela	29	1	—	Seminativo	V	7	13	83	927,98
Id.	29	20	—	Pascolo .	unica	2	28	20	136,92
Id.	29	2	—	Pascolo cespugliato .	III	1	32	40	59,58
Id.	29	3	—	Seminativo .	VI	3	57	10	249,97
Id.	29	4	—	Pascolo cespugliato . . . *	III	5	72	30	257,53
Id.	29	5	—	Seminativo . . . *	V	7	37	60	958,88
Id.	29	6	—	Pascolo cespugliato	III	3	29	90	148,46
Id.	29	15	—	Id.	III	0	89	90	40,46
Id.	29	16	—	Id.	III	71	88	75	3.234,93
Id.	29	17	—	Seminativo	VI	6	42	30	449,61
Id.	29	18	—	Fabbricato rurale	—	0	01	07	—
Forcellara	30	1	—	Seminativo	V	0	11	60	15,08
Pantaleo	43	26	—	Uliveto . . .	V	0	53	60	117,92
Id.	43	47	—	Id.	V	0	10	40	22,88
Id.	43	48	—	Pascolo cespugliato	III	1	33	60	60,12
Id.	43	53	—	Uliveto	V	0	17	60	38,72
Id.	43	54	—	Pascolo arborato	unica	2	46	80	283,82
Id.	43	30	—	Id.	unica	0	87	87	101,05

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
<i>Segue CORPO UNICO</i> <i>(Partita catastale n. 1521)</i>															
Pantaleo	43	32	—	Uliveto	V	1	78	73	393,21						
Id. . . .	43	33	—	Pascolo cespugliato	III	1	23	53	55,59						
Id. . . .	43	49	—	Uliveto	V	5	56	80	1.224,96						
Id. . . .	43	56	—	Id. . . .	V	1	49	20	328,24						
Id. . . .	43	32	—	Id. . . .	V	0	89	80	197,56						
Id. . . .	43	35	—	Pascolo	unica	11	31	50	678,90						
Id. . . .	43	36	—	Seminativo	V	4	11	20	534,56						
Id. . . .	43	37	—	Pascolo	unica	14	83	28	889,97						
Id. . . .	43	40	—	Seminativo	IV	0	12	57	25,14						
Id. . . .	43	46	—	Pascolo cespugliato	III	1	94	95	87,73						
Greguro	43	31	—	Uliveto	V	0	30	36	66,79						
Totali				159	04	17	11.561,42								

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Ficaro Cesare su Vincenzo e con proprietà Motolese Federico ed altri fu Paolo;
Ovest: con proprietà Turi Giovanna ed altri fu Giovanni e con proprietà Gravina Maria-Rosaria fu Francesco;

Est: con la proprietà Di Giorgio Giovanni ed altre fu Francesco, con proprietà Chiarelli Addolorata fu Tommaso, con proprietà Pagliari Arcangelo ed altri fu Michele, e con altre proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.604.354,65 (tre milioni e centoquattromila trecentocinquantaquattro e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Margherita Luigi fu Giovanni, in comune di Massafra (provincia di Taranto), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
<i>1º CORPO</i> <i>(Partita catastale n. 1521)</i>															
Pantaleo	43	34	—	Uliveto	V	7	48	30	1.646,26						
Id.	43	44	—	Pascolo cespugliato	III	12	93	96	582,28						
Id.	43	38	—	Pascolo	unica	12	04	12	722,47						
Id.	43	39	—	Mandorleto	II	2	47	50	792 —						
Id.	43	51	—	Pascolo	unica	0	80	00	48 —						
Id.	43	52	—	Seminativo	V	7	02	80	913,64						
Id.	43	42	—	Fabbricato rurale	—	0	86	42	—						
Id.	43	40	—	Seminativo	IV	0	12	57	25,14						
Id.	43	43	—	Pascolo cespugliato	II	0	17	49	12,24						
Id.	43	45	—	Fabbricato rurale	—	0	00	78	—						
Id.	43	55	—	Pascolo arborato	unica	0	85	20	97,98						
Id.	43	50	—	Pascolo cespugliato	III	3	29	20	148,14						
Id.	43	57	—	Pascolo	unica	6	07	20	364,32						
Id.	45	3	—	Uliveto	V	1	08	00	237,60						
Id.	45	132	—	Pascolo arborato	unica	1	53	00	175,95						
Id.	45	10	—	Uliveto	V	0	07	88	17,34						
Id.	45	11	—	Id. . . .	V	1	04	40	229,68						
Santa Croce	45	12	—	Mandorleto	II	0	59	98	191,94						

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I TÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

Segue 1º CORPO
(Partita catastale 1521)

Santa Croce	45	13	—	Uliveto	V	2	23	94	492,67
Id.	45	16	—	Id.	IV	0	43	59	152,57
Id.	45	17	—	Pascolo cespugliato	III	0	23	85	10,73
Id.	45	32	—	Uliveto	V	4	09	21	900,26
Id.	45	125	—	Pascolo arborato	unica	1	39	48	160,40
Id.	45	25	—	Uliveto	IV	1	07	48	376,18
Id.	45	133	—	Bosco alto fusto	II	0	20	00	17 —
Totali						68	16	35	8.314,79

I sopradescritti terreni confinano:

Nord e nord-est: con la proprietà dello stesso;

Sud-ovest: con la strada vicinale Vico-Colaïanni;

Est: con le ditte Chiarelli Addolorata fu Tommaso, Pagliari Arcangelo ed altri fu Michele, ecc.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I TÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

2º CORPO

(Partita catastale n. 1521)

San Toma	45	36	—	Uliveto	IV	0	09	98	34,93
--------------------	----	----	---	-------------------	----	---	----	----	-------

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con la ditta Mastronuzzi Girolamo fu Angelo;

Sud-est: con la ditta Giuliani Palma Rosa di Francesco;

Sud-ovest: con la ditta Scarnera Nicola fu Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I TÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

3º CORPO

(Partita catastale n. 1521)

Pantaleo	45	22	—	Uliveto	V	0	57	88	127,34
Id.	45	23	—	Pascolo cespugliato	III	0	17	32	7,80
Id.	45	97	—	Uliveto	V	1	56	37	344,01
Totali						2	31	57	479,15

I terreni sopradescritti confinano:

Ovest: con la strada vicinale Torrecca Fanelli;

Est: con la ditta Tocci Cosimo di Francesco, Gallò Vincenzo fu Francesco, ecc.;

Nord: con la ditta Piccoli Vito ed altri fu Angelo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltimi	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
4º CORPO															
(Partita catastale n. 1521)															
Frappietro	45	112	—	Uliveto	IV	0	54	70	191,45						
Id.	45	136	—	Bosco alto fusto	II	0	32	40	27,51						
					Totali	0	87	10	218,99						

I terreni sopradescritti confinano:

Nord ed est: con la ditta Gallo Vincenzo fu Francesco;
Sud: con la strada vicinale Frappietro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltimi	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
5º CORPO															
(Partita catastale n. 1521)															
Frappietro	45	105	—	Uliveto	IV	1	64	53	575,85						
Torretta	45	95	—	Id.	IV	2	14	48	750,68						
Pantaleo	45	134	—	Pascolo arborato	unica	1	09	80	126,27						
Id.	45	135	—	Pascolo	unica	0	51	20	30,72						
					Totali	5	40	01	1.483,52						

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la ditta Piccoli Vito ed altri fu Angelo;
Ovest: con le ditte Castellano Michele di Cosimo, De Carlo Rocco-Maria fu Rocco, ecc.;
Sud: con le ditte Gallo Vincenzo fu Francesco, Zanframundo Vera fu Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltimi	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
6º CORPO															
(Partita catastale n. 1521)															
Frappietro	45	116	—	Uliveto	IV	0	14	84	51,91						

Il terreno sopradescritto confina:

Nord ed ovest: con la ditta Gallo Vincenzo fu Francesco;
Sud-ovest: con la ditta Zanframundo Vera fu Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltimi	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
7º CORPO															
(Partita catastale n. 1521)															
Frappietro	45	119	—	Uliveto	V	0	50	03	110,07						

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la ditta Gallo Vincenzo fu Francesco;
Est e sud: con la ditta Zanframundo Vera fu Francesco.

RIEPILOGO

	ettari	Superficie espropriata are	cent.	Reddito dominicale Lire
1º Corpo	68	16	35	8.314,79
2º Corpo	0	09	98	34,93
3º Corpo	2	31	57	479,15
4º Corpo	0	87	10	218,99
5º Corpo	5	40	01	1.483,52
6º Corpo	0	14	84	51,94
7º Corpo	0	50	63	110,07
In complesso . .	77	49	88	10.693,39

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1486.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Marinosci Giovanna fu Martino, in comune di Avetrana (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marinosci Giovanna fu Martino, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto).

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marinosci Giovanna fu Martino, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto), della superficie di ettari 307.42.34, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 233.39.28, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 74.03.06.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonché quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 85. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marinosci Giovanna fu Martino, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
CORPO UNICO															
(Partita catastale n. 4216)															
Cannelli	48	1	—	Pascolo cespugliato	III	158	40	52	12.672,42						
Specchiarosa	47	22	—	Id.	II	19	66	76	2.556,79						
Id.	47	28	—	Id.	II	20	36	01	2.646,81						
Rescio	47	29	—	Id.	II	0	68	47	89,01						
Cannelli	48	2	—	Id.	II	30	43	76	3.956,88						
Specchiarosa . . .	47	31	—	Id.	III	3	83	76	307,01						
Totali . .						233	39	28	22.228,92						

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà Pesare Raffaele fu Giovanni e altre;

Est: con la strada comunale Borto Columena;

Ovest: con la proprietà Leo Arcangelo fu Pasquale, con Di Lorenzo Leonardo di Francesco e proprietà della stessa;

Sud: con la stessa proprietà Marinosci Giovanna fu Martino ed altre.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.112.953 (scimilionicentododicimilanovecentocinquanta-tre), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marinosci Giovanna fu Martino, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
CORPO UNICO															
(Partita catastale n. 4216)															
Cannelli	48	1 ³	g	Pascolo cespugliato	I	29	80	94	5.365,70						
id. . . .	48	2	p	Id.	II	44	22	12	5.748,76						
Totali . .						74	03	06	11.114,46						

I sopradescritti terreni confinano:

Nord, sud ed est: con proprietà della stessa.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1487.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mascia Michele fu Simone, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Mascia Michele fu Simone, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilata dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei con-

fronti di Mascia Michele fu Simone, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 161.97.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 84. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mascia Michele fu Simone, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
Posta Principe	109	15	—	Seminativo	II	54	12	90	16.779, 99
Id.	109	16	—	Id.	III	72	86	60	22.588, 46
Motta del Lupo	109	20	—	Id.	II	27	64	56	11.887, 61
Id.	109	21	—	Id.	II	3	12	00	1.341, 60
Casalorda	109	9	—	Id.	III	4	21	44	1.306, 46
Totali . . .						161	97	50	53.904, 12

CORPO UNICO

(Partita catastale n. 6566)

Posta Principe	109	15	—	Seminativo	II	54	12	90	16.779, 99
Id.	109	16	—	Id.	III	72	86	60	22.588, 46
Motta del Lupo	109	20	—	Id.	II	27	64	56	11.887, 61
Id.	109	21	—	Id.	II	3	12	00	1.341, 60
Casalorda	109	9	—	Id.	III	4	21	44	1.306, 46
Totali . . .						161	97	50	53.904, 12

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-est: con la strada comunale Torremaggiore-Foggia e con Pistillo Antonio di Michele;
Sud-est: con la stessa proprietà e con ia Monaca Antonio fu Nicola;
Sud-ovest: col canale Ferrante;
Ovest: con Solimando Matteo-Donato fu Angelo.

I terreni sono attraversati nel senso nord-ovest sud-est dalla strada comunale Torremaggiore-Foggia.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 14.254.020,40 (quattordicimilioneiduecentocinquantaquattromilaventi e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1488.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Nota Vincenzo fu Nicola, in comune di Oliveto Lucano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Nota Vincenzo fu Nicola, per i terreni, ricadenti nel comune di Oliveto Lucano (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Nota Vincenzo fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel volume di Oliveto Lucano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 222.81.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro propONENTE, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
 Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 86. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Nota Vincenzo fu Nicola, in comune di Oliveto Lucano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Casse	SUPERFICIE			REDITTO DOMINICALE
						ettari	are	centiari	

CORPO UNICO

(Partita catastale n. 494)

Porcile di Serracavallo	16	12	—	Seminativo .	II	1	38	53	332,47
Id.	16	58	—	Id.	III	28	86	60	3.463,92
Id.	16	59	—	Id.	III	5	33	62	640,34
Masseria San Pietro	16	57	—	Id.	II	2	46	79	592,30
Id.	16	56	—	Fabbricato rurale	—	0	08	17	—
Piana San Pietro	16	55	—	Seminativo	II	0	84	09	201,82
Id.	16	54	—	Id.	II	1	90	67	457,61
Id.	16	53	—	Id.	III	1	52	00	182,40
Id.	16	52	—	Id.	III	1	75	00	210 —
Id.	16	51	—	Id.	III	3	14	09	376,91
Id.	16	50	—	Id.	II	1	08	06	259,34
Id.	16	49	—	Id.	II	4	14	61	995,06
Id.	16	48	—	Id.	III	4	21	83	506,20
Id.	16	47	—	Id.	I	3	37	58	1.046,50
Id.	16	46	—	Id.	I	0	33	25	103,08
Id.	16	45	—	Fabbricato rurale	—	0	03	44	—
Lago del Fico	16	28	—	Pascolo cespugliato	I	47	79	21	3.823,37
Porcile di Serracavallo	16	27	—	Seminativo	II	0	88	20	211,68
Id.	16	23	—	Pascolo cespugliato	I	1	54	38	123,51
Id.	16	9	—	Seminativo	II	6	16	51	1.479,62
Id.	16	10	—	Fabbricato rurale	—	0	13	57	—
Id.	16	11	—	Seminativo	III	7	54	04	904,85
Lago del Fico	16	14	—	Id.	III	24	90	88	2.989,05
Id.	16	15	—	Pascolo cespugliato	I	1	37	73	110,18
Porcile di Serracavallo	16	13	—	Seminativo	III	2	84	51	341,41
Tempa della Pietra	16	23	—	Id.	III	0	75	09	90,11
Id.	16	24	—	Id.	III	1	42	03	170,44
Id.	16	25	—	Id.	III	29	84	33	3.581,20
Piano Pascione	16	21	—	Id.	II	11	47	20	2.753,28
Gavito della strada	16	18	—	Id.	III	0	74	65	89,58
Id.	16	19	—	Id.	III	1	15	37	138,44
Id.	16	20	—	Bosco alto fusto	unica	0	73	77	40,57
Tempa della Pietra	16	44	—	Id.	unica	0	33	51	18,43
Fascione e Serracavallo	16	43	—	Pascolo cespugliato	I	11	10	00	880 —
Masseria Fascione	16	22	—	Fabbricato rurale	—	0	03	80	—
Serracavallo	20	1	—	Seminativo	I	6	36	36	1.972,72
Id.	20	2	—	Id.	II	2	79	41	670,58
Porcile di Serracavallo	16	29	—	Id.	II	2	38	40	572,16
				Totali . .		222	81	28	30.329,13

I terreni innanzi descritti confinano:

Nord: con restante proprietà Nota e terreni posti in agro di Garaguso;

Sud: con restante proprietà Nota e terreni posti in agro di San Mauro Forte;

Est: con terreni siti in agro di Garaguso;

Ovest: con restante proprietà Nota Vincenzo e con strada provinciale.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 9.275.909,90 (novemilioni duecentosettantaquinqüemilanonovecentonove e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1489.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pasca Maria fu Raffaele, in comune di Serracapriola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriaione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Pasca Maria fu Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriaione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -

Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Pasca Maria fu Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 58.99.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriaione offerta, munito del visto del Ministro propenente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 56. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pasca Maria fu Raffaele, in comune di Serracapriola (provincia di Foggia, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Nun ero del foglio di mappa	Nu mero di mappa	Subalterni	Q U A L I T A	Classe	S U P E R F I C I E			R E D D I T O D O M I N I C A L E
						ettari	are	centiare	
C O R P O U N I C O (Partita catastale n. 3328)									
Olivella	z	5	20	—	Seminativo	II	21	60	60
Id.	.	5	9	—	Fabbricato rurale	—	0	01	70
Id.	z	5	25	—	Seminativo . .	III	27	36	70
									11.583,76
					Totali	z	58	99	00
									20.010,10

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la stessa proprietà;

Est: con la stessa proprietà;

Sud-est: con Fania Giovanna ed altre fu Ugo;

Ovest: con Napilato Alfredo fu Francesco e Pasca Michele di Raffaele.

L'indennità, totale di espropriaione offerta è di L. 5.318.463,60 (cinquemilioni trecentodiciottomilaquattrocentosessantatre e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1490.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ripandelli Germano fu Ascanio, in comune di Candela (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Ripandelli Germano fu Ascanio, per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo.

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -

Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Ripandelli Germano fu Ascanio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 93.77.52, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 83. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ripandelli Germano fu Ascanio, in comune di Candela (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
Bascianelli Piscioli	40 40	9 23	— —	Seminativo Id.	IV III	1 2	46 86	50 30	263,70 858,90

1° CORPO
(Partita catastale n. 826)

Bascianelli Piscioli	40	9	—	Seminativo Id.	IV	1	46	50	263,70
					III	2	86	30	858,90
						4	32	80	1.122,60

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, nord-est e ad ovest con fratelli Tullio di Francesco;

Sud-est: con ferrovia Cervaro-Candela e con fratelli Tullio di Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalteri	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

2º CORPO

(Partita catastale n. 826)

Giannina	40	53	—	Seminativo .	IV	7	34	60	1.322,28
Id.	40	55	—	Id.	IV	1	45	43	261,77
Piscioi	40	69	—	Pascolo ..	II	4	76	40	476,40
Totali						13	56	43	2.060,45

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con fratelli Tullio di Francesco e con ferrovia Cervaro-Candela;

Nord-est: con ferrovia Cervaro-Candela;

Sud: con strada vicinale Piscioli;

Ovest: con fratelli Tullio di Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalteri	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

3º CORPO

(Partita catastale n. 826)

Bascianelli	40	18	—	Pascolo	III	0	07	00	3,50
Giannina	40	51	—	Seminativo	IV	60	97	87	10.976,17
Totali						61	04	87	10.976,17

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con fratelli Tullio di Francesco e con ferrovia Cervaro-Candela;

Est e ovest: con fratelli Tullio di Francesco;

Sud: con strada vicinale Piscioli.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalteri	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

4º CORPO

(Partita catastale n. 826)

Giannina . . .	40	50	—	Seminativo a	III	5	17	72	1.553,16
----------------	----	----	---	------------------------	-----	---	----	----	----------

Il terreno sopradescritto confina:

Nord, est e ovest: con fratelli Tullio di Francesco;

Sud-ovest: con strada comunale vecchia Candela-Melfi;

Sud: con strada vicinale Piscioli.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei forti di mangia	Numero di mangia	Subalti/terni	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
Giannina	41	33	b	Seminativo	IV	9	65	70	1.738,26

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con strada vicinale Piscioli;

Nord-est: con fratelli Tullio di Francesco;

Sud-est: con la stessa proprietà;

Sud-ovest: con Ripandelli Decio fu Ascanio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 305.739 (trecentocinquemilasettecentotrentanove) per il 1° corpo, di L. 562.634 (cinquecentosessantaduemilaseicentotrentaquattro) per il 2° corpo, di L. 3.074.202,60 (tremlionisettantaquattromiladuecentodue e cent. 60), per il 3° corpo, di L. 419.353,20 (quattrocentodiciannovemilatrecentocinquantatre e cent. 20) per il 4° corpo, di L. 486.712,50 (quattrocentottantaseimilasettecentododici e cent. 80) per il 5° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata		Reddito dominicale
	ettari	are	Lire
1° Corpo	4	32	1.122,60
2° Corpo	13	56	2.060,45
3° Corpo	61	04	10.979,67
4° Corpo	5	17	1.553,16
5° Corpo	9	65	1.738,26
In complessi	93	77	17.451,14

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.848.641,60 (quattromilioniottocentoquarantottomilaseicentoquarantuno e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1491.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Santangelo Ettore fu Alberto, in comune di Venosa (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Santangelo Ettore fu Alberto, per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Santangelo Ettore fu Alberto, per i terreni riacidenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), della superficie di ettari 58.36.78, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 42.03.82, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge

21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 16.32.96.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonché quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANTANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 82. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Santangelo Ettore fu Alberto, in comune di Venosa (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	ubalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
									Lire

CORPO UNICO (Partita catastale n. 7883)

Pagliaio di Naccio	67	15	—	Seminativo	.	II	10	27	44	2.876,83
Piani di Camera	67	41	—	Pascolo cespugliato	.	II	7	66	55	498,26
Iatta	67	29	—	Seminativo	.	III	17	00	00	2.380 —
Serra Dolente	67	14	—	Id.	.	II	7	09	83	1.987,54
Totali							42	03	82	7.742,63

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con proprietà del medesimo;

Ovest: con proprietà del medesimo;

Sud: con Lomuti Antonio fu Giuseppe e germani Romano fu Giuseppe-Maria;

Est: parte con la strada vicinale di Grotta dell'acqua.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.315.384,40 (duemilioni trecentoquindicimila trecentottantaquattro e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Santangelo Ettore fu Alberto, in comune di Venosa (provincia di Potenza), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

CORPO UNICO
(Partita catastale n. 7883)

Pagliaio di Naccio .	67	15	—	Seminativo	II	16	32	96	4.572, 29
----------------------	----	----	---	------------	----	----	----	----	-----------

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con proprietà dello stesso;

Ovest: con proprietà dello stesso;

Sud: con proprietà dello stesso, e Lomuti Antonio fu Giuseppe.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1492.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Santangelo Giuseppe fu Alberto, in comune di Venosa (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Santangelo Giuseppe fu Alberto, per i terreni ricondotti nel comune di Venosa (Provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Santangelo Giuseppe fu Alberto, per i terreni ricondotti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), della superficie di ettari 75.24.61, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 43.20.11, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'alle-gato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 32.04.50.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropria-zione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, en-trambi muniti del visto del Ministro proponente, for-

mano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 81. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Santangelo Giuseppe fu Alberto, in comune di Venosa (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T A	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
									Lire

CORPO UNICO

(Partita catastale n. 7881)

Piani di Camera . .	49	32	—	Seminativo	II	0	44	90	125,90
Pezza dell'Orefice	68	33	—	Id.	III	2	11	20	295,68
Isca Lunga	68	97	—	Id.	III	32	78	31	4.589,63
Pezza dell'Orefice	68	46	—	Fabbricato rurale	—	0	04	64	
Piani di Camera	49	66	—	Seminativo	III	2	13	90	299,46
Id.	49	37	—	Id.	III	1	52	90	214,06
Amendola	49	35	—	Id.	II	4	14	26	1.159,94
Totali						43	20	11	6.684,49

sopradescritti terreni confinano:

Nord: con strada provinciale detta via Venosina-Lioj Angiola fu Carlo e Palmieri Savino di Giuseppe;
Nord-est: con strada vecchia comunale di Genzano;

Est: con Parrocchia San Felice;

Sud: con Delizia Giuseppe di Carmine-Talucci Emanuele di Felice-Trotta Rosa Maria fu Carmine-Pelle-grino Felice di Rocco e germani Tancredi fu Rocco e parte con proprietà dello stesso.

Il corpo è intersecato nel senso sud-nord dalla strada comunale degli Albanesi e nel senso ovest-est dalla strada provinciale detta via Venosina.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.046.478,70 (duemilioni quarantaseimilaquattrocentosettantotto e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Santangelo Giuseppe fu Alberto, in comune di Venosa (provincia di Potenza), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subfoglio	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiarc	
Piana di Camera	49	37	—	Seminativo	III	32	04	50	4.486,30

Il terreno sopradescritto confina

Sud: con Pellegrino Felice di Rocco e germani Tancredi fu Rocco;

Est: con la strada comunale degli Albani;

Sud-ovest: con la strada vicinale di Grotta dell'Acqua.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1493.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Santangelo Giuseppe ed Ettore fu Alberto, in comune di Venosa (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Santangelo Giuseppe ed Ettore fu Alberto rispettivamente per L. 2288,11 e L. 1401,96 in termini di reddito dominicale per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione, e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altri piani particolareggiati di espropriazione compilati nei confronti dei medesimi singolarmente;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Santangelo Giuseppe ed Ettore fu Alberto, rispettivamente per L. 2288,11 e L. 1401,96 in termini di reddito dominicale, relativo ai termini ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 45.05.42, specificamente descritti nell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 80. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Santangelo Giuseppe ed Ettore fu Alberto, rispettivamente per le quote di L. 2288,11 e di L. 1401,96 in termini di reddito dominicale, in comune di Venosa (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T A	Classe	S U P E R F I C I E			R E D D I T O D O M I N I C A L E
						ettari	are	centiare	

C O R P O U N I C O

(Partita catastale n. 8187)

Corigliano o Coste di Gallicchio	35	133	—	Bosco alto fusto	II	0	19	67	11,80
Piani di Camera	36	56	—	Seminativo	III	4	72	90	662,06
Id.	33	80	—	Pascolo	II	3	26	72	294,05
Id.	36	81	—	Id.	III	0	56	60	27,16
Id.	36	82	—	Id.	II	2	52	69	227,42
Id.	36	83	—	Id.	II	6	63	60	597,24
Corigliano	36	96	—	Id.	III	3	84	91	184,79
Id.	36	97	—	Id.	II	6	92	75	623,47
Id.	36	98	—	Id.	II	3	17	80	288,02
Id.	35	99	—	Bosco alto fusto	II	11	96	15	717,69
Piani di Camera	36	85	—	Pascolo	III	1	21	60	58,37
					Totali . . .	45	05	42	3.690,07

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Calabrese Francesco fu Giovambattista, Lavorano Mariannina fu Raffaele e germani Manieri di Pasquale;

Nord-est: con strada comunale degli Albanesi e Curatella Antonio di Biase;

Sud-est: con strada vicinale Fontana dell'Annunziata;

Sud: con Murante Emanuele di Antonio, Laterraca Michele fu Giuseppe, Pellegrino Rocco fu Vito, Tucci Canio fu Giuseppe e Villanio Luca di Giuseppe

Il corpo è intersecato in parte nel senso sud-nord dalla strada comunale degli Albanesi.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.181.761,15 (un milione cento settantuno mila settecentosessantuno e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1494.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Saracino Antonio fu Serafino, in comune di Ortanova (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saracino Antonio fu Serafino, per i terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saracino Antonio fu Serafino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 141.36.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

ETNAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 93. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Saracino Antonio fu Serafino, in comune di Ortanova (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero de' foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
1º CORPO (Partita catastale n. 1397)															
Santo Spirito	53	110	—	Seminativo	III	14	69	88	4.556,63						
Biasi Fiocco	61	1	—	Id.	III	23	19	40	7.190,14						
id.	61	4	—	Id.	III	0	90	36	280,12						
Id.	61	6	—	Id.	III	0	03	76	11,66						
Mantecozzo	54	6	—	Id.	III	16	34	36	5.066,52						
Id.	54	12	—	Id.	II	18	32	88	7.881,38						
Id.	54	4	—	Id.	II	40	35	70	17.353,51						
				Totali		113	86	34	42.339,96						

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Saracino Leonardo fu Serafino;

Est: con Cirillo Maria-Antonietta, Saracino Leonardo, Iorio Antonio, ecc.;

Sud: con Maggio Filomena fu Giuseppe ed altri, Zicolillo Vincenzo fu Michele;

Ovest: con strada vicinale Ferrante, con la stessa proprietà, con Del Papa Fileno fu Pasquale.

Il corpo è attraversato nella parte sud dalla strada vicinale Biasi-Fiocco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero de' foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE						
						ettari	are	centiare							
2º CORPO (Partita catastale n. 1397)															
Valle Scodella . . .	6	30	a	Seminativo	III	27	50	61	8.526,88						

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la stessa proprietà;

Est: con strada vicinale Ferrante;

Sud: con De Santis fratelli fu Donato e Rizzi Vincenzo di Teodoro;

Ovest: con fratelli Volpone di Domenico.

L'indennità di espropriaione offerta è di L. 11.179.440,30 (undicimilioni centoottantanove mila quattrocentoquaranta e cent. 30) per il 1º corpo, di L. 2.302.257,60 (duemilioni trecentoduemila duecentocinquantesette e cent. 60) per il 2º corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

		Superficie espropriata			Reddito dominicale
		ettari	are	cent.	
1º Corpo	113	86	34	42.339,96
2º Corpo	27	50	61	8.526,88
In complesso	.. .	<u>141</u>	<u>36</u>	<u>95</u>	<u>50.866,84</u>

L'indennità totale di espropriaione offerta è di L. 13.481.697,90 (tredicimilioni quattrocentottantunomilaseicentonovantesette e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1495.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Saracino Antonio fu Serafino, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriaione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saracino Antonio fu Serafino, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriaione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irriga-

zione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saracino Antonio fu Serafino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 115.91.41, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriaione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 94. — CARLOMAGNO

'ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Saracino Antonio fu Serafino, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	S U P E R F I C I E			R E D D I T O D O M I N I C A L E
						ettari	are	centiare	

1° CORPO

(Partita catastale n. 5388)

Vangelese	16	1	—	Seminativo	IV	0	38	15	49,59
Cerina	16	7	—	Id.	IV	48	01	31	5.591,70
Id.	16	10	—	Pascolo	III	4	12	64	495,17
Id.	16	11	—	Fabbricato rurale	—	0	32	96	—
				Totali	—	47	85	06	6.136,46

I terreni sopra indicati confinano:

Nord: con De Manio dello Stato e Meringhi Guido di Luigi;

Sud: con Merighi Guido di Luigi;

Est: con Merighi Guido di Luigi ed altri;

Ovest: con strada provinciale Cerignola-Manfredonia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	S U P E R F I C I E			R E D D I T O D O M I N I C A L E
						ettari	are	centiare	

2° CORPO

(Partita catastale n. 5388)

Vangelese	17	1	—	Seminativo	III	21	10	70	6.332,10
Id.	17	10	—	Incolto produttivo	unica	0	18	78	3,76
				Totali	—	21	29	48	6.335,86

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Merighi Guido di Luigi;

Sud: con Merighi Guido di Luigi;

Est: con Massara Lucia ed Anna-Maria di Francesco;

Ovest: con strada provinciale Cerignola-Manfredonia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	S U P E R F I C I E			R E D D I T O D O M I N I C A L E
						ettari	are	centiare	

3° CORPO

(Partita catastale n. 5388)

Vangelese	17	6	—	Seminativo	III	46	76	87	14.030,61
-----------	----	---	---	------------	-----	----	----	----	-----------

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con Merighi Guido di Luigi;

Sud: con Massara Lucia ed Anna-Maria di Francesco;

Est: con Merighi Guido di Luigi e Massara Lucia ed Anna-Maria di Francesco;

Ovest: con Sfegola Domenico fu Ruggiero.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.731.560,15 (unmiloniesettcentotrentunomilacinquecentosessanta e cent. 15) per il 1° corpo, di L. 1.710.607 (unmiloniesettcentodiecimilaseicentosette) per il 2° corpo, di Lire 3.788.264,70 (tremilioni settecentottantottomila duecentosessantaquattro e cent. 70) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata	Reddito dominicale		
	ettari	are	cent.	Lire
1 ^o Corpo	47	85	06	6.133,46
2 ^o Corpo	21	29	48	6.335,86
3 ^o Corpo	46	76	87	14.030,61
In complesso	115	91	41	26.502,93

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.230.431,85 (settemilione duecentotrentamilaquattrocento-trentuno e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1496.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Sarapo Vincenzo fu Andrea, in comune di Castellaneta (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Sarapo Vincenzo fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei con-

fronti di Sarapo Vincenzo fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), della superficie di ettari 164.26.10, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 118.24.49, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 46.01.61.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonché quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANTANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 79. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sarapo Vincenzo fu Andrea, in comune di Castellaneta (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 239, 21 ottobre 1959, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dell'oggetto di mappa	Numero di mappa	Suhaltorni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

1° CORPO
(Partita catastale n. 2416)

Parco dei Baci	53	26	—	Pascolo cespugliato	I	7	19	58	719,58
Monterodondo	53	8	—	Seminativo	III	32	30	37	7.429,85
Id.	53	48	—	Id.	IV	3	05	84	412,88
					Totali	42	55	79	8.562,31

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-est col regio trasturello tarantino;

Nord-ovest: con la strada vicinale Monterctondo;

Ovest con proprietà Giorentino Liberato Giuseppe fu Domenico ed altre;

Sud con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			Reddito DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

2º CORPO
(Partita catastale n. 2416)

I sopradescritti terreni confinano:

Nord con proprietà Terrusi Luigi fu Domenico:

Est: con proprietà Terrusi Luigi fu Domenico;

Ovest: con la strada vicinale Le Grotte;

Sud: con la strada vicinale Le Grotte.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del toponi- mo imposta di mappa	Numero di mappa	subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

3º CORPO
(Partita catastale n. 2416)

Scarano	78	47	—	Mondorleto	I	2	50	00	1.750	
Id.	78	38	—	Seminativo	IV	1	38	00	186,30	
Id.	78	41	—	Pascolo	II	1	66	00	116,20	
Id.	78	46	—	Seminativo	III	2	95	00	678,50	
Id.	78	52	—	Mondorleto	II	3	12	52	1.953,25	
Id.	78	48	—	Seminativo arborato	III	2	42	40	702,96	
Id.	78	49	—	Pascolo cespugliato	II	1	07	72	75,40	
Id.	78	50	—	Seminativo	III	14	14	08	3.252,38	
Id.	77	19	—	Id.	II	1	18	31	3,3,10	
Id.	77	20	—	Id.	II	0	44	16	128,06	
<i>(Partita catastale n. 2420)</i>										
Scarano Lama . . .	95	1	—	Seminativo	II	24	25	66	7.034,41	
Id.	95	16	—	Pascolo	I	13	13	57	1.313,57	
					Totali	.	68	27	42	17.534,13

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la stessa proprietà Sarapo;

Est: con proprietà Melandri Saverio fu Francesco;

Sud: con proprietà comune di Castellaneta.

L'intero corpo è intersecato nel senso ovest-est dalla strada vicinale Lama Sant'Angelo Scariano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
Santo Stefano	64	2	—	Seminativo	I	3	12	93	1.251,72

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con proprietà Terrusi Domenico di Luigi;

Ovest: con la strada vicinale Sarapo Varole;

Sud: con proprietà Terrusi Luigi fu Domenico.

Indennità di espropriazione offerta L. 2.905.690,75 (duemilioni瀛ecentocinque mila seicentonovanta e cent. 75) per il 1º corpo, L. 676.891 (seicentosettantaseimilaottocentonovantuno) per il 2º corpo, L. 5.722.422,20 (cinquemilioni瀛ecentoventidue mila quattrocentoventidue e cent. 20) per il 3º corpo, L. 419.326,20 (quattrocentodiciannove mila trecentoventisei e cent. 20) per il 4º corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	
1º Corpo	42	55	79	8.562,31
2º Corpo	4	28	35	1.977,07
3º Corpo	68	27	42	17.534,13
4º Corpo	3	12	93	1.251,72
In complesso	118	24	49	29.325,23

Indennità totale di espropriazione offerta L. 11.215.293,25 (undicimilioni duecentoquindicimila duecentonovantatre e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sarapo Vincenzo fu Andrea, in comune di Castellaneta (provincia di Taranto), constituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
Santo Stefano	65	6	—	Uliveto	II	6	02	41	4.518,07

Il sopradescritto terreno confina:

Nord ed est: con proprietà dello stesso;

Ovest: con il regio tratturello Tarantino;

Sud: con proprietà Rochira Vincenzo fu Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	rubatterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
San Domenico	63	1	—	Seminativo .	II	19	41	70	5.630,93

2º CORPO

(Partita catastale n. 2416)

San Domenico	63	1	—	Seminativo .	II	19	41	70	5.630,93
--------------	----	---	---	--------------	----	----	----	----	----------

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con proprietà Sperti Agnese fu Cataldo ed altri;

Ovest: con regio tratturello Orsanese;

Sud ed est: con la strada vicinale Spirito-Montecamplo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	rubatterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
Spallone .	53	47	—	Seminativo .	II	12	24	75	3.551,77

Spallone .	53	47	—	Seminativo .	II	12	24	75	3.551,77
Id.	53	46	—	Id.	IV	5	28	49	713,46
Monterotondo	53	25	—	Pascolo .	III	1	01	58	45,71
Parco dei Baci	53	23	—	Pascolo cespugliato	I	2	02	68	202,68
				Totali . . .		20	57	50	4.513,62

I sopradescritti terreni confinano:

Nord con proprietà dello stesso;

Est: con proprietà Terrusi Vito-Maria fu Pietro ed altre;

Sud: con la strada vicinale Spirito-Montecamplo.

RIEPILOGO

		Superficie espropriata			Reddito dominicale
		ettari	are	cent.	
1º Corpo	.	6	02	41	4.518,07
2º Corpo	.	19	41	70	5.630,93
3º Corpo	.	20	57	50	4.513,62
In complesso . . .		46	01	61	14.662,62

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1497.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Trotta Maria Cristina fu Michele, in comune di San Paolo Cividate (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Trotta Maria Cristina fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di San Paolo Cividate (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Trotta Maria Cristina fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Paolo Cividate (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 130.23.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 112. — CARLOMAGNE

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Trotta Maria-Cristina fu Michele, in comune di San Paolo Cividate (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero di mappa	Numero di mappa	Sud-esterni	Q U A L I T A	Classe	S U P E R F I C I E			R E D D I P O D O M I N I C A L E
						ettari	are	centiare	
Chiagnemamma	• 2	4	4	— Seminativo	III	89	09	21	27.231,31

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: col comune di Lesina;

Est: con Chirò Giuseppe fu Severino;

Sud-ovest: con Del Sordo Michele fu Matteo e con la stessa Trotta Maria Cristina;

Ovest: con la stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
2º CORPO (Partita catastale n. 1778)									
Chiagnemamma	4	7	-	Seminativo .	II	6	51	39	2.809,98
Id.	4	8	b	Id.	II	34	87	91	14.998,01
Id.	4	1	b	Pascolo .	I	1	92	58	442,93
					Totali	43	31	88	18.241,92

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-est: col comune di Lesina;

Sud-est: con la stessa Trotta Maria Cristina;

Nord-ovest: con Trotta Bice-Anna-Teresa fu Michele;

Ovest: con la strada vicinale di Ripalta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
3º CORPO (Partita catastale n. 1778)									
Coppa delle Rose	2	2	e	Seminativo .	II	0	33	00	141,90
Id.	2	1	c	Id. .	II	5	98	22	2.572,35
Id.	2	2	b	Id. .	II	0	51	49	221,41
					Totali	6	82	71	2.935,66

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con Trotta Bice-Anna-Teresa fu Michele;

Est: con la strada vicinale di Ripalta;

Sud: con Trotta Bice-Anna-Teresa fu Michele;

Ovest: con Trotta Bice-Anna-Teresa fu Michele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.216.297,15 (settemilioni duecentosedimila duecentonovantasette e cent. 15) per il 1º corpo, di L. 4.738.469,90 (quattromilioni settecentotrentottomilaquattrocentosessantanove e cent. 90) per il 2º corpo, di L. 763.271,60 (settecentosessantatremila duecentosettantuno e cent. 60) per il 3º corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	
1º Corpo	.	80	09	21
2º Corpo		43	31	88
3º Corpo	.	6	82	71
In complesso	.	130	23	48.408,89

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 12.718.038,65 (dodicimilioni settecentodiciottomila trentotto e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1438.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Teresa fu Carlo, maritata Giusso, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Teresa fu Carlo, maritata Giusso, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Teresa fu Carlo, maritata Giusso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 198.94.76, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 77. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zezza Teresa fu Carlo, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero nel foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
Gubito	.	354	1	— Pascolo	III	110	60	78	13.272,94
Id.	.	354	2	— Id.	I	1	32	25	304,18
Id.	.	354	8	— Fabbricato rurale	—	1	01	25	—
Totali	.					112	94	28	13.577,12

1º CORPO

(Partita catastale n. 8588)

Gubito	.	354	1	—	Pascolo	III	110	60	78	13.272,94
Id.	.	354	2	—	Id.	I	1	32	25	304,18
Id.	.	354	8	—	Fabbricato rurale	—	1	01	25	—
Totali	.						112	94	28	13.577,12

terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con Zezza Michele fu Luigi;

Nord-ovest: con Zezza Livia fu Carlo;

Est: con strada vicinale del Gubito;

Sud: con Zezza Maria e Beatrice fu Giulio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltri	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

2º CORPO

(Partita catastale n. 8588)

Torretta Gubito	410	1	—	Pascolo . . .	II	1	14	53	206,15
Id.	410	30	—	Id.	I	0	32	00	73,60
Id.	410	31	—	Id.	III	9	70	60	1.164 —
Id.	410	9	—	Incolto produttivo	unica	6	70	07	134,01
				Totali . .		17	86	60	1.577,76

I terreni sopraindicati confinano:

Nord e ovest: con strada vicinale del Gubito;

Sud: con Zizza Maria e Beatrice fu Giulio;

Est: con eredi Zizza Francesco fu Luigi e con Zizza Michele, fu Luigi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltri	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

3º CORPO

(Partita catastale n. 8588)

Pozzo Marano	356	1	—	Pascolo . . .	II	7	26	96	1.308,53
Id.	356	6	—	Incolto produttivo	unica	5	05	68	101,14
Id.	358	7	—	Seminativo . . .	III	55	81	24	16.743,71
				Totali . .		68	13	88	18.153,38

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Pavonecelli fratelli fu Nicola;

Ovest: con Aiossa Maria fu Giovanni;

Sud: con la stessa proprietà;

Est: con la strada vicinale Torretta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.894.280 (tremilioni trecentonovantaquattromila duecentottanta) per il 1º corpo, L. 394.440 (trecentonovantaquattromilaquattrocentoquaranta) per il 2º corpo, L. 4.873.219,20 (quattro-milioni ottocento settecentatremila duecentodiciannove e cent. 20) per il 3º corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

		Superficie espropriata			Reddito dominicale
		ettari	are	cent.	
1º Corpo	.	112	94	28	13.577,12
2º Corpo	.	17	86	60	1.577,76
3º Corpo	.	68	13	88	18.153,38
In complesso	.	198	94	76	33.308,56

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.661.939,20 (ottomilioni seicentosessantunomilanovente-trentanove e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1499.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Zizza Teresa fu Carlo, maritata Giusso, in comune di Ruvo di Puglia (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zizza Teresa fu Carlo, maritata Giusso, per i terreni ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei con-

fronti di Zizza Teresa fu Carlo, maritata Giusso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari), per una superficie di ettari 199.13.56, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 78 — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zizza Teresa fu Carlo, in comune di Ruvo (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
Lama Quarto	105	1	—	Seminativo	IV	14	91	12	1.118,34
Id.	105	2	—	Fabbricato rurale	—	0	60	99	—
Id.	105	3	—	Seminativo	V	0	48	54	24,27
Id.	105	4	—	Id.	IV	0	57	46	43,10
Id.	105	5	—	Id.	V	0	77	48	38,75
Id.	105	6	—	Id.	V	12	53	64	626,82
Id.	105	7	—	Pascolo	II	58	18	83	3.49,29
Id.	105	8	—	Seminativo	V	3	93	37	196,68
Id.	105	9	—	Id.	V	6	26	87	313,43
Id.	105	10	—	Id.	V	1	41	79	70,90
Id.	105	11	—	Id.	V	0	69	99	35 —

CORPO UNICO

(Partita catastale n. 7453)

Lama Quarto	105	1	—	Seminativo	IV	14	91	12	1.118,34
Id.	105	2	—	Fabbricato rurale	—	0	60	99	—
Id.	105	3	—	Seminativo	V	0	48	54	24,27
Id.	105	4	—	Id.	IV	0	57	46	43,10
Id.	105	5	—	Id.	V	0	77	48	38,75
Id.	105	6	—	Id.	V	12	53	64	626,82
Id.	105	7	—	Pascolo	II	58	18	83	3.49,29
Id.	105	8	—	Seminativo	V	3	93	37	196,68
Id.	105	9	—	Id.	V	6	26	87	313,43
Id.	105	10	—	Id.	V	1	41	79	70,90
Id.	105	11	—	Id.	V	0	69	99	35 —

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDUITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

Segue CORPO UNICO
(Parita catastale n. 7453)

Lama Quarto	105	12	—	Seminativo	V	0	78	47	39,23
Id.	105	13	—	Id.	V	0	24	90	12,45
Id.	105	14	—	Id.	V	1	65	33	82,66
Id.	105	15	—	Id.	V	2	14	49	107,25
Id.	105	16	—	Pascolo.	IV	0	29	82	6,26
Id.	105	17	—	Id.	III	74	86	92	2.545,55
Id.	105	19	—	Id.	IV	18	73	55	393,44
				Totali		199	13	56	9.145,42

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Piano d'Annoia;

Est: con la strada provinciale Corato-Gravina;

Sud: con la proprietà di Caputi Lambrenghi Paola e Rosa-Maria di Salvatore;

Nord-ovest: con il limite territoriale di Corato.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.676.633,75 (duemilioneicentoseicentosettantaseimilaseicento-trentatre e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

(9101788) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 680